



SERVIZIO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

MEDIA PIANURA VERONESE - DISTRETTO VR – 5 C

(Provincia di Verona)

Bovolone - Angiari - Concamarise - Isola Rizza – Nogara - Oppeano - Roverchiara – Salizzole - San Pietro di Morubio

37051 Bovolone (VR) – Via Benedetto Croce n. 1 – tel. 045/6995150 – fax. 045/6908842

Sito internet www.plvr5c.comune.bovolone.vr.it - Email poliziale@comune.bovolone.vr.it - PEC poliziale.vr5c@pec.comune.bovolone.vr.it

REGOLAMENTO COMUNALE **DI POLIZIA URBANA** **E RURALE**

(approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 12/2/2024;
modificato con deliberazione di C.C. n. 34 in data 27/9/2023)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana e rurale

Art. 4 – Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni

Art. 5 – Ostensibilità e validità dei titoli

Art. 6 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

CAPO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 7 – Divieto di occupare il suolo

Art. 8 – Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Art. 9 – Installazione di tende solari

Art. 10 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

Art. 11 – Esposizione di prodotti all'esterno dei negozi

CAPO III - DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 12 - Degli esercizi di vendita al pubblico. (Rinvio a norme di legge)

Art. 13 – Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

Art. 14 - Pubblicità dei prezzi (Rinvio a norme di legge)

CAPO IV - DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 15 - Disposizioni di carattere generale

Art. 16 - Portici - Cortili – Scale

Art. 17 - Divieto di abbandono dei rifiuti

Art. 18 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Art. 19 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni e depositi di materiale

Art. 20 – Uso e manutenzione degli scarichi pubblici e privati e del lavaggio degli autoveicoli

Art. 21 - Spurgo e trasporto di liquami e letami

Art. 22 – Trasporto di materiali di facile dispersione

Art. 23 – Accensione di fuochi, emissioni di fumo ed esalazioni – polvere

Art. 24 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Art. 25 – Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

Art. 26 – Manutenzione degli edifici

Art. 27 - Elementi esterni dei fabbricati

Art. 28 – Trattamenti e misure di prevenzione contro gli insetti infestanti

Art. 29 – Trattamenti e misure di prevenzione contro la zanzara tigre

Art. 30 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Art. 31 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Art. 32 – Deturpamento di edifici pubblici e privati

Art. 33 – Canne fumarie

Art. 34 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Art. 35 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Art. 36 – Battitura di panni e tappeti

Art. 37 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

Art. 38 – Atti contrari al decoro e alla decenza

Art. 38bis – Ordine di allontanamento

Art. 39 – altre attività vietate

CAPO V - UTILIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI

Art. 40 – Strade, viali, parchi e giardini

Art. 41 – Vasche e fontane, rivi e bacini

Art. 42 – Altri divieti

Art. 43 – Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

CAPO VI - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 44 – Animali di affezione

Art. 45 – Custodia e tutela degli animali

CAPO VII - SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 46 – Innaffiamento dei fiori e delle piante

Art. 47 – Protezioni in occasione di lavori

Art. 48 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

Art. 49 – Apertura di botole e chiusini

Art. 50 – Pitture e verniciature fresche

Art. 51 – Esposizioni

Art. 52 – Installazioni di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

Art. 53 – Carichi sospesi

Art. 54 – Recinzioni

Art. 55 – Luminarie e cavi elettrici

Art. 56 – Uso e manomissione di segnali

Art. 57 - Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili

CAPO VIII - POLIZIA RURALE

Art. 58 – Divieto di ingresso nei fondi altrui

Art. 59 – Appropriazione di prodotti

Art. 60 – Pascolo degli animali

Art. 61 – Spostamento da un fondo all'altro con animali

Art. 62 – Percorrenza di strade pubbliche con animali

Art. 63 – Bestiame trovato incustodito

Art. 64 – Danneggiamento delle piante

Art. 65 – Difesa contro le malattie delle piante

Art. 66 – Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

Art. 67 – Case rurali

Art. 68 – Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

Art. 69 – Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

Art. 70 – Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

Art. 71 – Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

Art. 72 – Distanze per fossi, canali ed alberi

Art. 73 – Gestione di fossi e canali

Art. 74 – Irrigazione

Art. 75 – Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

Art. 76 – Deflusso delle acque

Art. 77 – Scarico nei fossi

Art. 78 – Esche avvelenate

Art. 79 – Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

Art. 80 – Strade private e vicinali

Art. 81 – Norme generali per lo spandimento di letame, deiezioni animali in genere e fertilizzanti di origine organica (compost) ad uso concimazione di terreni agricoli

Art. 82 – Spandimento di liquami mediante serbatoi trainati o semoventi

Art. 83 – Spandimento di liquami mediante dispositivi iniettori

Art. 84 – Spandimento di letame, fertilizzanti organici allo stato solido in genere

CAPO IX - NORME FINALI E PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 85 – Tutela dei dati personali

Art. 86 – Norme abrogate

Art. 87 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 88 – Procedimento sanzionatorio

Art. 89 – Inottemperanza all'ordinanza

Art. 90 - Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e di assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti nell'interesse dell'agricoltura.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e luoghi pubblici e di uso comune e le sue norme sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.
3. Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale anche quelli che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile indipendentemente dalla destinazione urbanistica, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, ad esclusione degli immobili con destinazione specifica il cui utilizzo è oggetto di apposita disciplina, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
 - g) il paesaggio storico urbano: secondo la Raccomandazione UNESCO di seguito riportata *"Il paesaggio storico urbano è l'area urbana intesa come risultato di una stratificazione storica di valori e caratteri culturali e naturali che vanno al di là della nozione di "centro storico" sino a includere il più ampio contesto urbano e la sua posizione geografica"*
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana e rurale

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è soggetta all'attività di indirizzo del Sindaco e affidata all'Ufficio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e,

limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari dell'Amministrazione comunale appositamente incaricati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento e dal Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi.

2. Gli Agenti della Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma che precede possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 4 – Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni

1. Le richieste delle concessioni o autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritte e corredate dai documenti eventualmente prescritti.
2. Il procedimento amministrativo è condotto dai Responsabili dei Servizi, i quali, per decidere sull'istanza, possono avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e possono assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, i Responsabili dei Servizi hanno facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.
4. Il termine può essere prorogato, per una sola volta in casi eccezionali e dietro motivata richiesta dell'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la domanda originaria. I titoli vengono rilasciati con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.
5. I titoli abilitativi si intendono accordati:
 - Personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - Previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - Senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - Con l'obbligo per il titolare di ripagare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
 - Sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.
6. I Responsabili di Servizio potranno subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.
7. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 5 – Ostensibilità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
4. I titoli, salvo diversa previsione di legge o indicazione indicata sulla autorizzazione al momento del rilascio, scadono il 31 Dicembre di ogni anno.
5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con osservanza delle condizioni indicate all'articolo 6.

Art. 6 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - Possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
 - Possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - Devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
2. Il titolo si intende decaduto:
 - Quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali è stato rilasciato;
 - Quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Ove si reputi necessario, i Responsabili di Servizio possono disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

CAPO II
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 7 – Divieto di occupare il suolo

1. E' proibita qualsiasi alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia e sono soggette alle norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico non possono essere autorizzate quando arrechino intralcio alla viabilità o costituiscano pericolo alla circolazione stradale o per gli utenti deboli della strada;
4. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e la sicurezza della viabilità, secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione.

**Art. 8 – Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni
per l'occupazione del suolo**

1. Ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari autorizzazioni scritte, è vietato:
 - Infiggere pali o punte nel suolo;
 - Rimuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - Ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
 - Depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
2. nella autorizzazione sono specificate le prescrizioni e gli accorgimenti da seguire per evitare di creare intralcio o pericolo per la circolazione stradale;
3. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Art. 9 – Installazione di tende solari

1. L'installazione di tende solari ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico e soggetto ad autorizzazione o concessione nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento edilizio e dal Regolamento per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. L'altezza delle tende dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20, e la protezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede.
3. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.
4. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.
5. Il Responsabile dell'Area Tecnica può negare l'autorizzazione all'installazione di tende solari quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse storico / artistico.

6. In caso di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 10 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, porta-biciclette, attrezzature commerciali, merci o altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano normale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone nel rispetto delle norme contenute nel vigente Regolamento per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Nel titolo autorizzatorio, l'occupazione può essere limitata agli orari di apertura dell'esercizio;

Art. 11 – Esposizione di prodotti all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene.
2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

CAPO III
DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 12 - Degli esercizi di vendita al pubblico. (Rinvio a norme di legge)

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:
 - a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
 - b) i pubblici esercizi;
 - c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
 - d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - e) la vendita delle carni fresche e congelate;
 - f) la pubblicità dei prezzi;nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

Art. 13 – Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge, i locali adibiti al commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, i laboratori, i magazzini e gli altri locali di servizio a questi annessi, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
3. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura. Le tende in genere, nei lati interni ed esterni, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e manutenzione.
4. I prodotti destinati all'alimentazione umana, non già confezionati in imballi protettivi, non possono essere esposti in ripiani o contenitori sistemati ad altezza inferiore a cinquanta centimetri dal suolo, o comunque in situazione di possibile contaminazione. Debbono essere, per quanto possibile, protetti da mosche e altri insetti, e così anche dal contatto diretto delle persone: allo scopo, allorché la vendita avvenga con il sistema del "self-service", i venditori devono mettere a disposizione della clientela sacchetti o altri contenitori monouso e guanti sempre monouso per prelevare la merce.

Art. 14 - Pubblicità dei prezzi (Rinvio a norme di legge)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

CAPO IV
DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 15 - Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. E' pertanto vietata ogni forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere al ripristino dei luoghi;
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato abbandonare, gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, compresi mozziconi di sigarette e gomme da masticare, sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

Art. 16 - Portici - Cortili – Scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o possa precludere il decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 17 - Divieto di abbandono dei rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 "Codice dell'ambiente" e dall'art. 88 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Le operazioni necessarie ed i termini entro i quali provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi sono disposti con ordinanza da parte dell'Autorità Comunale. Decorsi inutilmente i termini entro cui provvedere, il Comune procederà in via sostitutiva all'esecuzione di quanto disposto addebitando le spese ai soggetti obbligati.

Art. 18 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'attuazione delle direttive 2002/95/CE 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi ecocentri comunali adeguatamente attrezzati.

3. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori, apparecchi radiofonici e stereofonici;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.

Art. 19 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni e depositi di materiale

1. E' vietato eseguire, senza autorizzazione del Comune, lo scarico e il deposito, anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci, materiali derivanti da operazioni di movimento terra o costruzione.
2. Il Sindaco ordina la rimozione, anche da aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 "Codice dell'ambiente", chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 88 del presente Regolamento ed è inoltre tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 20 – Uso e manutenzione degli scarichi pubblici e privati e del lavaggio degli autoveicoli

Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento del servizio di fognatura dell'A.A.T.O. (Autorità Ambito Territoriale Ottimale) Veronese:

1. E' vietato qualsiasi tipo di immissione in fognatura pubblica non preventivamente autorizzata compresi gli scarichi originati dal lavaggio di autoveicoli e di ogni altra attività svolta su area privata in forma imprenditoriale.
2. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o privati e qualsiasi dispersione sul suolo pubblico o privato.

Art. 21 - Spurgo e trasporto di liquami e letami

1. Fatto salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, pericolosi/non pericolosi, liquidi e non, lo spurgo dei pozzi neri, delle latrine, delle fogne, delle fosse di deposito, delle stalle, e le relative operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite, in maniera tale da porre in essere tutti gli accorgimenti possibili per evitare esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale.

Art. 22 – Trasporto di materiali di facile dispersione

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, coperti con telone, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Art. 23 – Accensione di fuochi, emissioni di fumo ed esalazioni – polvere

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, di igiene e sanità e dalle disposizioni a tutela della qualità dell'aria, è proibito sollevare polvere (ad eccezione per le ordinarie lavorazioni agricole in area rurale), provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. il transito dei veicoli su strade bianche dovrà avvenire in modo tale da limitare al massimo il sollevamento di polveri

Art. 24 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari, i locatari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi per lo spazio antistante gli ingressi carrai e pedonali degli immobili di rispettiva competenza.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

Art. 25 – Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

1. I proprietari / locatari o detentori a qualsiasi titolo di aree scoperte, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, sono tenuti a provvedere alle normali potature di alberi e siepi, nonché allo sfalcio dell'erba e all'asportazione di qualsiasi tipo di rifiuto presente, ripetendo tale operazione ogni qualvolta necessario al fine di rispettare il pubblico decoro ed eliminare le situazioni che possono determinare il proliferare di insetti ed animali, causare eventuale pericolo di propagazione di incendi, o, ancora, essere di intralcio per la buona visibilità sulle strade di pubblico passaggio.
2. I proprietari o i fittavoli di fondi confinanti con le strade di uso pubblico, nel territorio comunale, devono provvedere a mantenere le siepi e le piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria. In particolare, presso le curve e gli incroci delle strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non dovranno elevarsi oltre un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 metri dall'inizio delle curve e delle intersezioni. Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa cadano sul piano viabile alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario od il fittavolo è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, dove sono presenti alberi/arbusti/siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni/ciclisti.
4. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati, confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli a manovre pericolose o ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere il verde in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione, attraverso regolazioni, potature o estirpazioni.
5. i proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione), di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dimesse, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc., i

responsabili dei cantieri edili, i proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto e di aree verdi in genere, di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree ciascuno per le rispettive competenze devono:

- a. provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
- b. provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;

Art. 26 – Manutenzione degli edifici

1. I proprietari / locatari o detentori a qualsiasi titolo di edifici devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano, come previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
2. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o il deterioramento di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico o causare pericolo per l'incolumità pubblica.
3. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
4. I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
5. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
6. Le abitazioni private e le loro pertinenze devono presentare le condizioni di massimo decoro. E' vietato abbandonare i rifiuti nelle pertinenze per periodi prolungati e praticare comportamenti contro il pubblico decoro o che possano provocare danno all'ambiente.
7. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione ed hanno l'obbligo di procedere periodicamente alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In particolare, i proprietari dei fabbricati o dei muri di cinta posti a confine con aree pubbliche e di pubblico interesse sono obbligati a cancellare e rimuovere immediatamente, e comunque entro tre giorni dalla loro comparsa, le scritte od altro eseguite da ignoti sulla loro proprietà. In caso di inadempienza potrà provvedere il Comune e la relativa spesa sarà posta a carico del proprietario.
8. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli uffici stessi.

Art. 27 - Elementi esterni dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro in modo da evitarne la caduta accidentale.

Art. 28 – Trattamenti e misure di prevenzione contro gli insetti infestanti

1. I titolari di esercizi o depositi ove si detengono prodotti alimentari e dove si lavorano materiali organici che possono attirare insetti devono adottare metodi e mezzi di lotta contro le mosche ed altri insetti infestanti, evitando l'abbandono di rifiuti, curando la pulizia degli ambienti, eliminando gli escrementi degli animali domestici, applicando reti anti insetti alle finestre e tende a strisce alle porte. Inoltre,

mediante l'utilizzo di trappole luminose, trattamenti alle murature con sostanze abbattenti a bassa tossicità per l'uomo (piretro naturale o piretroidi sintetici fotolabili).

2. I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini o contenitori, di uso anche privato, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche od altri insetti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni, degli ambienti, adottando le misure necessarie ad ostacolare lo sviluppo delle infestazioni.
3. I proprietari di terreni od aree incolte devono provvedere alla loro periodica manutenzione controllando la crescita delle piante infestanti e prevenendo l'accumulo di detriti, immondizie o materiali putrescibili, attrezzature obsolete e qualsiasi tipo di rifiuto.
4. I proprietari di terreni od aree incolte devono provvedere a proprie spese ad effettuare trattamenti di disinfezione che si rendono necessari contro le mosche od altri insetti infestanti.
5. I titolari di allevamenti o attività ove vi sia presenza di animali, di depositi di rifiuti organici, devono adottare le misure di prevenzione disposte dai competenti servizi veterinari o previste dalla normativa vigente;

Art. 29 – Trattamenti e misure di prevenzione contro la zanzara tigre

1. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione della zanzara tigre sul territorio comunale i cittadini, gli Amministratori di condominio e a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di edifici e terreni siti sul territorio comunale, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, devono osservare le seguenti norme:
 - a) È vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni.
 - b) Si deve procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con reti a maglia fitta antizanzara o con coperchi.
 - c) Si devono svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., settimanalmente.
 - d) Si devono coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli impermeabili o reti zanzariere).
 - e) Devono essere introdotti nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) soluzioni antilarvali a base di insetticidi biologici da rinnovare con cadenza settimanale o filamenti in rame.
 - f) Devono essere introdotti nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, gambusias affinis ecc.).
 - g) Si deve provvedere a ispezionare, pulire e trattare settimanalmente l'acqua presente nelle grondaie ed in tutte le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, presenti in giardini e cortili ricorrendo preferibilmente a prodotti biologici (a base di *Bacillus thuringiensis*).
 - h) Di vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno.
2. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette, utilizzino pneumatici su teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con soluzioni o granulati antilarvali a base di inibitori della crescita, da rinnovare ogni 3 settimane.
3. I Consorzi e gli Enti che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi vige l'obbligo di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.
4. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.).

5. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
6. I gestori di attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dalla attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.
7. Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* (dal 15 maggio al 31 ottobre di ogni anno) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate. Se i medesimi dispongono di attrezzature ed esperienza per effettuare le disinfestazioni in modo autonomo, devono conservare le ricevute di acquisto dei disinfestanti, da esibire alle Autorità preposte alla vigilanza e controllo.
8. fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto previsto dal presente articolo e di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Art. 30 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme stabilite dal regolamento edilizio, senza preventiva autorizzazione non sarà consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati,.
2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore esterna a carattere permanente, pur nel rispetto della regolamentazione comunale in materia, potrà essere vietata a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo le valutazioni dei competenti uffici comunali;
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne. Tuttavia potrà essere chiesta l'autorizzazione al Comune ed agli Enti competenti.
4. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 31 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. La collocazione sui monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è subordinata ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, nell'osservanza delle disposizioni di legge.
2. Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Art. 32 – Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, qualsiasi altro manufatto, gli alberi.
2. Possono essere individuate dal Comune specifiche aree ove, con apposita autorizzazione, è consentito l'abbellimento degli stessi con disegni (murales).

3. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubblicità e le pubbliche affissioni;
4. È vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.
5. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro sia obbligato alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti, per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.
6. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 33 - Canne fumarie

1. All'interno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.
3. Come previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, i condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno 1 metro rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno 20 centimetri da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.
4. La pulizia dei camini a combustione solida (stufe a legna) e della relativa ispezione delle pareti interne deve essere fatta non meno di una volta all'anno. Se invece le stufe sono a combustione liquida o gassosa, la manutenzione dovrà avere cadenza ogni due anni.

Art. 34 – Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione del Responsabile del Servizio, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito, esercitare lavori artigianali.
2. La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 35 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti, e simili non potranno essere lavati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati;
2. E' altresì vietato distendere o appendere gli oggetti suddetti alla finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via qualora provochino la caduta sulla stessa, anche accidentale o temporanea, di materiali, gocce d'acqua o altro;
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 36 – Battitura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Art. 37 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi pubblici e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie e/o natura mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti che dovrà essere costantemente svuotato al fine di evitare la dispersione dei rifiuti sulle aree circostanti;
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio, durante l'orario di apertura, contenitori di capacità da 50 a 80 litri ed adeguati posacenere e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I contenitori, muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi, previa autorizzazione.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari, gli amministratori e i conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati e solidalmente tra loro, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia costante dei portici, dei marciapiedi, della pubblica via antistanti lo stabile, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità' per il Comune di intervenire in via sostitutiva per il ripristino della pulizia;
9. compete ai privati l'asportazione di foglie/rami ed altro materiale vegetale proveniente dalla propria area verde e ricadente sul suolo pubblico.

Art. 38 – Atti contrari al decoro e alla decenza

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato:
 - a. compiere atti di pulizia personale o soddisfare le fisiologiche esigenze;
 - b. introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, quando questo crei disturbo alla quiete dei residenti o sconfini in atti contrari alla decenza pubblica ed al pubblico decoro.
2. Senza speciale permesso è vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.
3. sul territorio comunale è inoltre vietato:
 - a) bivaccare o disporre giacigli nelle strade, nelle piazze, nei parchi ed aree pubbliche, sulle soglie o sotto i portici di edifici pubblici e privati o di chiese, nelle aree o pertinenze di esercizi commerciali e supermercati, nonché in aree e/o costruzioni private di cui se ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo;
 - b) compiere atti contrari al decoro, alla decenza, alla morale ed alla nettezza ambientale;
 - c) l'accattonaggio, prevalentemente di carattere molesto ed insistente, nell'ambito del territorio comunale e particolarmente in prossimità degli incroci semaforici, all'interno ed in prossimità dei mercati settimanali, nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria, le scuole, le case di cura, davanti ed in prossimità di luoghi di culto, cimiteri e monumenti;
 - d) l'impiego di minori nell'esercizio dell'accattonaggio, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, comporterà l'adozione delle iniziative necessarie per la tutela degli stessi;

- e) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà;
- f) l'esercizio dell'attività di "lavavetri" e ogni altra forma di prestazione o vendita di articoli sulle strade e nei parcheggi.

Art. 38 bis – Ordine di allontanamento

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 comma 3 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, e successive modificazioni introdotte dall'art. 21 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre n. 132 chiunque ponga in essere condotte atte a impedire l'accessibilità o la fruizione di:

- 1) scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari e di ricerca e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 300 metri;
- 2) le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 300 metri;
- 3) le aree destinate a parcheggi o ad aree di sosta dei veicoli di qualsiasi tipologia
- 4) le aree destinate a veicoli del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, nonché le relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale, ivi comprese le stazioni dei taxi e ferroviarie;
- 5) le aree adibite a verde pubblico e le aree adiacenti entro 100 metri;
- 6) i presidi sanitari, gli ospedali, le case di cura e le cliniche e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro i 100 metri;
- 7) i complessi monumentali, i parchi archeologici, i siti e luoghi della cultura e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro i 100 metri;
- 8) eventuali ulteriori aree del territorio comunale dove può essere disposto l'ordine di allontanamento sono individuate con Ordinanza del Sindaco;

è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

Costituiscono condotte illecite, lo stazionamento e/o l'occupazione delle aree di cui al comma 1 per l'espletamento delle seguenti attività:

- **questua;**
- **raccolta fondi;**
- **commercio abusivo;**
- **pubblicità in qualunque forma eseguita sia essa per ragioni commerciali o altri fini, incluse le attività di beneficenza;**
- **ubriachezza (art. 688 CP);**
- **atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 CP);**

Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dallo stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 ed è trasmesso immediatamente al Questore di Verona nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai competenti servizi sociali.

Ove non diversamente previsto, l'ordine di allontanamento si intende soddisfatto quando il trasgressore si porti in altro luogo pubblico o aperto al pubblico ad almeno un chilometro di distanza dal luogo in cui è stato accertato il fatto.

La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del D.L 20 febbraio 2017 n.14, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Nei casi di reiterazione delle condotte di cui sopra, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree sopra descritte, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.

Articolo 39 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:

- a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti di qualsiasi genere. Sono esclusi i depositi di rifiuti urbani, collocati nel rispetto dei modi e tempi impartiti dal Comune o dalla società delegata alla gestione. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato al rilascio dell' autorizzazione;
- b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali simili;
- c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d. procedere ad innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f. abbandonare su suolo pubblico oggetti qualsiasi;
- g. abbandonare su suolo pubblico le deiezioni animali, così come disposto dal *Regolamento di igiene urbana veterinaria*;
- h. Qualora le condotte di cui ai punti precedenti siano conseguenza di situazioni imprevedibili ed eccezionali, il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire nel più breve tempo possibile:

2. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a. usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- b. usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- c. far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze, salvo nei luoghi a ciò autorizzati;
- d. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa di inquinamento o di incendio;
- f. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

CAPO V
UTILIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI

Art. 40 – Strade, viali, parchi e giardini

1. Nelle strade, nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici il comportamento degli utenti deve essere caratterizzato dal massimo rispetto dei luoghi e delle altre persone.
2. Fermo tale principio di ordine generale, in detti luoghi è vietato:
 - a) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - b) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante;
 - c) cogliere fiori, foglie, frutti;
 - d) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
 - e) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo.
 - f) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - g) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - h) collocare, affiggere o appendere/manomettere alcunché su beni pubblici o di pubblico utilizzo e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - i) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
 - j) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di **14** anni di età; lanciare o abbandonare sul suolo pubblico e/o di pubblico utilizzo pubblicità, volantini o simili;
 - k) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio, nonché immergersi o farne altro uso improprio;
 - l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nei giardini pubblici, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - o) accendere fuochi fuori dai luoghi a ciò predisposti o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico e/o di pubblico utilizzo;
 - p) l'utilizzo da parte di soggetti privati di mortaretti, petardi, fuochi d'artificio o altri simili dispositivi di libera vendita, pur nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dell'età minima per l'utilizzo del singolo dispositivo è vietato dalle ore 22.00 alle ore 08.00 ad esclusione della notte di capodanno;
 - q) recapitare nei sistemi di raccolta dell'acque piovane (bocche da lupo, caditoie, bacini, vasche..) rifiuti, compreso lo spazzamento di superfici pubbliche e private;
3. E' vietato gettare e depositare rifiuti di qualsiasi genere che possano essere di incomodo o di deturpamento.
4. E' vietato in qualsiasi modo, recare danno alle attrezzature, alle piante, salire sulle recinzioni, arrampicarsi sulle piante, sui pali dell'illuminazione ed altri manufatti, danneggiare i tappeti erbosi.

Art. 41 - Vasche e fontane, rivi e bacini

1. È proibito gettare nelle fontane, nelle vasche, nei rivi e nei bacini pubblici, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. È vietato l'utilizzo dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente destinato al consumo umano.
3. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 42 – Altri divieti

1. In tutti gli spazi pubblici del territorio del Comune è altresì vietato:
 - a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni e luminarie;
 - c) eseguire qualsiasi giuoco o pratica sportiva che possano costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
2. introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione o manipolazione di alimenti destinati al consumo umano.

Art. 43 – Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

1. In tutto il territorio comunale, fatte salve le aree appositamente attrezzate per scopi turistici, è vietato il campeggio con caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.
2. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico - sanitario.
3. È vietato l'utilizzo di idranti per il rifornimento di acqua e per ogni altra funzione connessa ad interessi privati;

CAPO VI
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 44 – Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire idonee condizioni igienico – sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. I proprietari di cani o le persone incaricate alla loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio. Gli stessi devono usare, per i cani di indole mordace, idonea museruola. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
4. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
5. E' vietato abbandonare, o lasciare senza custodia, anche temporaneamente, qualsiasi animale.
6. Il custode, conduttore degli animali su area pubblica è tenuto ad asportare gli escrementi degli animali stessi ed a tal fine deve portare al seguito sacchetti o attrezzature idonee per la rimozione delle deiezioni.
7. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalare la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
8. Sono fatte salve le specifiche norme in materia di tutela di animali da affezione per le quali si fa rinvio ed in particolare al Regolamento di Igiene Veterinaria;
9. Il Sindaco, per motivi di igiene o sanità pubblica, con propria ordinanza può limitare temporaneamente l'accesso degli animali d'affezione a parchi e giardini pubblici e nelle aree destinate al gioco dei bambini;
10. I detentori di gatti in ambito condominiale o in situazioni residenziali non indipendenti, devono dotarsi di apposito spazio con cassetta e lettiera assorbente per la raccolta delle deiezioni.

Art. 45 – Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) Effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) Tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando le dispersioni di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Con apposita ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamento vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

CAPO VII
SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 46 – Innaffiamento dei fiori e delle piante

1. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori e delle piante sui davanzali, sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, devono essere fatti in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico o privato transito.

Art. 47 – Protezioni in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere o gli addetti a qualsiasi attività quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 48 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalati e delimitati a tutela della pubblica incolumità.

Art. 49 – Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 50 – Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 51 – Esposizioni e mostre

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, l'Autorità comunale potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

Art. 52 – Installazioni di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericolo per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

Art. 53 – Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi possono avvenire solo nell'area circoscritta del cantiere. Nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, il carico sospeso invada lo spazio pubblico o privato, il responsabile del cantiere dovrà attuare procedure o predisporre opere provvisorie al fine di interdire il passaggio alle persone durante la movimentazione del carico stesso nel pieno e rigoroso rispetto delle normative in materia di sicurezza e del Codice della Strada;

Art. 54 – Recinzioni

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico, debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,50.

Art. 55 – Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale nel rispetto delle norme di sicurezza in materia.
2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica, per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Art. 56 – Uso e manomissione di segnali

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla polizia stradale o dei veicoli di soccorso.
2. fatte salve le norme previste dal Codice della Strada a tutela della segnaletica stradale, è vietato collocare qualsiasi cartello, attaccare o incollare scritte, foto e disegni, o scrivere, scarabocchiare e o disegnare, apporre avvisi riportanti o pubblicità, o scherzi goliardici e altro, sugli impianti della segnaletica stradale, verticale e semaforica.
3. I divieti di cui ai commi precedenti si intendono estesi a tutti i pali, piante e strutture nelle immediate vicinanze di qualsiasi impianto segnaletico.

Art. 57 - Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalle norme vigenti in materia, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della autorità competente.
2. Si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

CAPO VIII
POLIZIA RURALE

Art. 58 – Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il divieto di ingresso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
2. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse.
3. E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi o sugli spazi di proprietà del Comune.
4. Si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 59 – Appropriazione di prodotti

1. È vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. L'appartenenza dei frutti naturalmente caduti dalle piante su terreni confinanti è regolata dall'articolo 896, 2° comma, del Codice Civile.
3. Gli agenti di Polizia Locale, incaricati dell'applicazione del Regolamento di Polizia Rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato e che trovansi nelle condizioni indicate dagli articoli 707, 708 del Codice Penale e che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

Art. 60 – Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate in materia dall'Azienda Sanitaria Locale, dal Prefetto e dalla Regione Veneto.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi, previa apposita indicazione dei terreni, strade o aree in generale interessate dall'attraversamento.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi, previa indicazione dei terreni, strade o aree in generale interessate dall'attraversamento.
5. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
6. **il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può individuare zone del territorio comunale dove è vietato il pascolo degli animali.**

Art. 61 – Spostamento da un fondo all'altro con animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 41 e seguenti del Decreto Presidente Repubblica 08.02.1954 n. 320 e dalla D.G.R. 1002/2012, il proprietario o conduttore di greggi autorizzato al pascolo

vagante, deve avere al seguito copia della autorizzazione riportante i tempi di spostamento e permanenza, i luoghi di pascolo ed i percorsi di spostamento previsti.

Art. 62 – Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo se le stesse non sono caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Al fine di evitare emergenze sanitarie e di igiene pubblica o rischi per la circolazione, i conduttori di armenti o greggi, qualora necessario, dovranno provvedere all'immediata pulizia delle strade dagli escrementi dispersi dagli animali da loro custoditi.
4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
5. **il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può individuare zone del territorio comunale dove è vietato il pascolo degli animali.**

Art. 63 – Bestiame trovato incustodito

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui lungo le strade, verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile.

Art. 64 – Danneggiamento delle piante

1. È vietato legare animali alle piante o comunque lasciare animali che danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.
2. È vietato danneggiare le piante altrui o del Comune ed in particolare è vietato defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

Art. 65 – Difesa contro le malattie delle piante

1. Nella evenienza di comparsa di attacchi parassitari particolarmente gravi e diffusi, l'Amministrazione Comunale eventualmente d'intesa con l'Osservatorio Fitopatologico competente del territorio, potrà impartire disposizioni per la difesa delle piante che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi interessati.
2. Ai proprietari, ai conduttori di diversi fondi e ad altri comunque interessati, è fatto obbligo denunciare al Comune, all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura e all'Osservatorio Fitopatologico la comparsa di parassiti che appaiono particolarmente diffusi o pericolosi, nonché di applicare gli stessi i mezzi di lotta che venissero allo scopo indicati.

Art. 66 – Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

1. È vietato il commercio ambulante in forma itinerante delle piante, di parti di esse o di sementi destinate alla coltivazione, all'infuori dell'ipotesi in cui la vendita sia effettuata da parte di un produttore agricolo ovvero di vendita sui posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione, previamente autorizzata.
2. È vietato trasportare piante o parti di esse se affette da malattie diffusibili.

Art. 67 – Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
3. L'acqua di pozzo deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 68 – Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche, provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura, devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dai regolamenti vigenti.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.
3. Si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 69 – Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.
3. Tutti gli edifici devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana, che deve essere opportunamente incanalata nella rete di scarico privata defluente nella fognatura pubblica, ove possibile, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade o alle proprietà limitrofe.

Art. 70 – Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito dei prodotti agricoli alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare gli stessi dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

**Art. 71 – Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri
destinati ad attività zootecniche familiari**

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali;
 - g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 5 metri lineari dall'abitazione più vicina.

Art. 72 – Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada e che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
3. al fine di garantire le operazioni di manutenzione e il transito dei mezzi necessari, fatte salve le norme prescritte dal comma 4 del presente articolo, la distanza di rispetto da fossi e canali demaniali per l'impianto di alberi o arbusti o per la coltivazione di piante agrarie, dovrà essere di metri 3.
4. Per la realizzazione e manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinate all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti e quanto prescritto dal regolamento del Consorzio di Bonifica Veronese;
5. In particolare, le zone di rispetto lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali avranno ampiezza di metri 6 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) o a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata, salvo diversa deroga da parte del Consorzio.
6. Fatte salve le norme dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del Codice Civile, ossia:
 - Per la distanza degli alberi d'alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine.
 - Per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.
 - Per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto, di altezza non maggiore di 2,5 metri, dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.
7. nelle zone agricole, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata è pari a 10 metri;
8. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri.
9. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del

Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992 n 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

Art. 73 – Gestione di fossi e canali

1. Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
A norma dell'articolo 897 del Codice Civile, si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucciatovi da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di piogge eccezionali, il naturale deflusso delle acque.
3. I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere soggetti a manutenzione a cura e spese dei frontisti, dei proprietari e possessori di qualsiasi titolo limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario. Eventuali rifiuti rinvenuti nei fossati prospicienti strade pubbliche potranno essere conferiti secondo le indicazioni che verranno impartite dai competenti uffici comunali e dalle società incaricate del servizio di raccolta senza oneri a carico dei frontisti;
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, l'Amministrazione Comunale farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione Comunale potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.
5. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati o ricostruiti.
6. Le tombinature potranno essere effettuate con tubi di un diametro adeguato alla sezione del fossato, esclusivamente per accedere a fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 10, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. L'istanza di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento Edilizio Comunale.
7. Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 metri di condotta, fermo restando il diametro adeguato alla sezione del fossato.
8. Per quanto riguarda i canali consorziati, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica competente.
9. Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.
10. I tombinamenti che non garantiscono il normale deflusso delle acque dovranno essere sostituiti dai proprietari dei fondi limitrofi, oppure dai proprietari che li hanno realizzati, oppure dai loro successori ed aventi causa, previa autorizzazione del Comune e/o altro Ente competente.
11. L'obbligo previsto dal comma precedente si estende anche alle tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti soggette a manutenzione e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.
12. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere. Sono escluse da tale divieto le sponde delle scoline poste fra campo e campo a condizione che si utilizzino prodotti disseccanti non sistemici e attivi esclusivamente sulla parte aerea dei vegetali trattati.
13. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti o di procedere a qualsiasi opera di tombatura.
14. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

15. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.
16. è comunque sempre vietato ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
17. le presenti disposizioni si applicano anche in caso di nuove lottizzazioni pubbliche o private

Art. 74 – Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture e dei giardini privati deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali nei quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
5. Ancorché destinate ad agevolare le operazioni di pescaggio dell'acqua per l'irrigazione, è vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il libero deflusso delle acque nei fossi o canali.

Art. 75 – Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale.
2. Fatto salvo l'obbligo dell'approvazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua piovana a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta anche all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

Art. 76 – Deflusso delle acque

1. Ai sensi dell'articolo 913 del Codice Civile, i proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo gravoso.
2. Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

3. L'accertamento della violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo unitamente all'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.
4. Trascorso inutilmente tale periodo, si provvederà all'esecuzione d'ufficio da parte del Comune con conseguente addebito della spesa sostenuta.

Art. 77 – Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (Decreto Legislativo n. 152/2006) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 78 – Esche avvelenate

1. L'utilizzo di esche avvelenate a scopo di protezione agricola o sanitaria deve avvenire mediante l'utilizzo di sistemi protetti in modo da non creare pericolo per l'uomo e gli animali domestici;
2. gli utilizzatori hanno l'obbligo di darne preventivo avviso all'Amministrazione Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo – Esche velenose" o simile.

Art. 79 – Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
3. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa.
4. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 3 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art. 80 – Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Art. 81 – Norme generali per lo spandimento di letame, deiezioni animali in genere e fertilizzanti di origine organica (compost) ad uso concimazione di terreni agricoli

1. Definizioni:

LETAME: deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici su lettiera;

LIQUAME ZOOTECHNICO: materiale costituito da deiezioni liquide o solide o loro miscele, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio provenienti da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili;

COMPOST: prodotto finale del processo di compostaggio ossia del processo controllato di trasformazione e stabilizzazione a carico di matrici organiche, tale prodotto può essere utilizzato a fini agronomici liberamente (es. ammendante compostato di qualità) o in modo controllato (es. biostabilizzato maturo);

FANGHI DI DEPURAZIONE: residui derivanti da processi di depurazione; fanghi che si intendono utilizzare in agricoltura devono essere sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari nella loro utilizzazione.

INTERRAMENTO: aratura di letame, liquame compost, fanghi di depurazione, e collocamento nel suolo al di sotto di uno strato adeguato di terreno.

2. Tutti i materiali oggetto di spandimento ad uso fertilizzazione agricola dovranno aver raggiunto un ottimale grado di maturazione.
3. Si rimanda alle norme Regionali vigenti per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue".

Art. 82 – Spandimento di liquami mediante serbatoi trainati o semoventi

1. Lo spandimento di liquami deve avvenire adottando le misure necessarie per evitare o ridurre al massimo i disagi per la cittadinanza conseguenti alla diffusione degli odori. E' vietata la dispersione di liquami tramite getti ad alta pressione dal 01 maggio al 30 settembre e comunque sempre entro un raggio di 100 m da case di abitazione.
2. Salvo diverse disposizioni normative, nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 settembre lo spandimento dovrà essere effettuato nelle ore più fresche della giornata dalle ore 07.00 alle ore 12.00 procedendo rapidamente all'interramento del liquame e comunque entro le ore 18:00 del giorno stesso. Lo spargimento con immediato interrimento è sempre ammesso in qualsiasi orario e periodo.
3. Nei restanti periodi dell'anno potrà essere effettuato lo spandimento, compatibilmente con lo stato del terreno ed in funzione dell'utilità agronomica, in qualsiasi orario della giornata procedendo all'interramento alla fine della distribuzione.

Art. 83 – Spandimento di liquami mediante dispositivi iniettori

1. La distribuzione dei liquami mediante dispositivi iniettori potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno senza limitazioni orarie.
2. La distribuzione dovrà essere evitata nei periodi in cui i terreni sono saturi d'acqua, gelati o innevati.

Art. 84 – Spandimento di letame, fertilizzanti organici allo stato solido in genere

1. Salvo diverse disposizioni normative, nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 settembre lo spandimento dovrà essere effettuato nelle ore più fresche della giornata dalle ore 07.00 alle ore 12.00 procedendo rapidamente all'interramento del liquame e comunque entro le ore 18:00 del giorno stesso. Lo spargimento con immediato interrimento è sempre ammesso in qualsiasi orario e periodo.
2. Nei restanti periodi dell'anno potrà essere effettuato lo spandimento, compatibilmente con lo stato del terreno ed in funzione dell'utilità agronomica, in qualsiasi orario della giornata procedendo all'interramento alla fine della distribuzione.

CAPO IX
NORME FINALI E PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 85 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, così come regolamentato dalla legislazione vigente.

Art. 86 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e incompatibili.
2. Rimangono pertanto in vigore le norme specificatamente previste, in materia d'igiene pubblica, d'edilizia privata, d'occupazione di spazi e aree pubbliche, di pubblicità ed affissioni, di esecuzione d'attività rumorose, di esercizi commerciali in sede fissa e in area pubblica, e quant'altra regolamentazione comunale che possa trovare, nel presente testo, affinità di trattazione e che non sia, con questo manifestamente in contrasto o incompatibile. Per il principio di specialità, le norme contenute negli anzidetti regolamenti risultano di obbligatoria osservanza ed applicazione, allorché riguardino fattispecie comportamentali che potendo trovare comune riscontro, siano comunque meglio descritte e più precisamente determinate nella norma speciale.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

Art. 87 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) Le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali.
 - b) Lo Statuto comunale.
 - c) Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.
 - d) Gli usi e consuetudini locali.

Art. 88 – Procedimento sanzionatorio

1. Per la procedura di accertamento, contestazione e definizione delle violazioni al presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267-2000), la legge 24-11-1981 n. 689 e ss.mm.ii. nonché tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia.
2. Nell'espletamento dell'attività di accertamento l'Autorità Comunale competente potrà avvalersi del supporto tecnico di enti ed istituzioni terze (es. Arpav, Ulss).
3. Le violazioni al presente regolamento, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite, a norma dell'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267/2000), con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00).
4. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 24/11/1989, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

5. la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente;
3. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, i Responsabili del Servizio o il Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale potranno ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile:
 - a. il ripristino dello "status quo ante";
 - b. l'esecuzione dell'attività imposta dalla norma violata (es. estirpamento di erbacce, raccolta di fogliame, opere di manutenzione, cura e pulizia, ritinteggiatura di pareti, adozione di misure gestionali di animali o edilizie, etc...);
 - c. l'adozione di provvedimenti atti ad impedire la reiterazione della condotta vietata (es. riduzione dell'orario di apertura, diniego della possibilità di utilizzo di strumenti di riproduzione sonora, etc...).
6. Decorso il termine indicato nel provvedimento senza che il trasgressore abbia adempiuto alle prescrizioni impartite, l'Autorità Comunale competente, fatta in ogni caso salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da leggi speciali (es. codice della strada, codice dell'ambiente), provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico dell'interessato.
7. In caso di reiterazione nell'arco di 24 mesi delle violazioni, sempre nel rispetto del massimo edittale della sanzione, l'importo da pagare in misura ridotta sarà aumentato del 50%.

Art. 89 – Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui al presente Regolamento, oltre a quanto è previsto dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie previste ed indicate nell'Allegato 1 ed eventuali opere o lavori di ripristino verranno eseguiti dal Comune con addebito delle spese.

Art. 90 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.